

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5861

---

## DISEGNO DI LEGGE

### APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*il 19 maggio 2005 (v. stampato Senato n. 3169)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(FRATTINI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(PISANU)**

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(CASTELLI)**

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(SINISCALCO)**

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

**(SIRCHIA)**

E CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

**(URBANI)**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata ed altre forme di criminalità, fatto a Nicosia il 28 giugno 2002

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 19 maggio 2005*

---

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica).*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata ed altre forme di criminalità, fatto a Nicosia il 28 giugno 2002.

## ART. 2.

*(Ordine di esecuzione).*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

## ART. 3.

*(Copertura finanziaria).*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 6.110 per l'anno 2005 e di euro 12.225 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL  
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CIPRO SULLA COOPERAZIONE  
NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E AD ALTRE  
FORME DI CRIMINALITÀ**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Cipro di seguito denominati "Parti Contraenti";

ANIMATI dal desiderio di contribuire allo sviluppo dei rapporti bilaterali tra i due Paesi;

NELL'INTENTO di incrementare ed armonizzare le loro attività congiunte nel combattere il crimine;

CONSAPEVOLI che i fenomeni delittuosi connessi alla criminalità organizzata in ogni settore colpiscono in modo rilevante entrambi i Paesi, mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché il benessere e l'integrità fisica dei propri cittadini;

RICONOSCENDO l'importanza della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità organizzata;

RICHIAMANDO la Convenzione Unica sugli stupefacenti del 30 marzo 1961, così come emendata dal Protocollo del 25 marzo 1972, la Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 21 febbraio 1971, la Convenzione del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, la Convenzione contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988, la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in data 14 dicembre 1990, in tema di cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, nonché le Convenzioni adottate dalle Nazioni Unite per la soppressione delle diverse forme di terrorismo e la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, firmata a Palermo il 12 dicembre 2000 e Protocolli annessi;

RISPETTANDO la sovranità di entrambi gli Stati;

HANNO convenuto quanto segue:

## Articolo 1

Con il presente Accordo le Parti Contraenti, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali vigenti in materia, si impegnano a compiere ogni attività al fine di intensificare gli sforzi comuni nel campo della lotta contro la criminalità nelle sue varie manifestazioni.

In particolare, le Parti Contraenti convengono che la collaborazione si effettuerà nei settori di seguito indicati:

- a) criminalità organizzata;
- b) traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;
- c) terrorismo;
- d) immigrazione illegale e tratta di esseri umani;
- e) traffico illecito di opere culturali e storiche;
- f) produzione illecita e traffico di armi, di sostanze esplosive e tossiche e di materiale radioattivo;
- g) riciclaggio di denaro e di altri beni di provenienza criminale;
- h) falsificazione e spaccio di denaro, valori, carte di credito o di pagamento, nonché di certificati e brevetti industriali;
- i) reati assicurativi;
- l) reati informatici, compresi quelli commessi attraverso l'uso di Internet e di altri mezzi di comunicazione;
- m) sfruttamento sessuale di persone, in particolare dei minori, ed altre illecite attività sessuali.

Il presente Accordo non riguarda gli aspetti attinenti l'assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione.

## Articolo 2

Nell'ambito delle leggi vigenti nei rispettivi Paesi e delle proprie competenze, in conformità con le Convenzioni elaborate ed emendate dalle Nazioni Unite, le due Parti Contraenti svolgeranno attività di cooperazione nei seguenti settori per prevenire e combattere la produzione, il traffico illecito e lo spaccio di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori:

- a) scambio di informazioni sugli attuali e sui nuovi tipi di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope, precursori, materie prime e piante originali, sulle tendenze di mercato, tecniche ed esperienze di indagine e prevenzione dei crimini connessi con il traffico di droga, compreso il controllo alle frontiere;
- b) scambio di esperienze e misure adottate per prevenire l'uso di stupefacenti e sostanze psicotrope.

Le Parti Contraenti nell'ambito della cooperazione di cui al presente articolo, si impegnano ad utilizzare la tecnica delle "consegne controllate".

### Articolo 3

Nel quadro delle rispettive leggi nazionali, in materia di prevenzione e lotta al terrorismo, la cooperazione si effettuerà attraverso:

- a) il rapido scambio di informazioni dettagliate riguardanti le tecniche, i "modus operandi", le attività criminali e le strutture organizzative comunque ascrivibili alle organizzazioni terroristiche operanti sul territorio dei rispettivi Paesi, nonché sui singoli soggetti sospettati di appartenere a tali gruppi;
- b) scambio di informazioni in ordine ai canali di finanziamento utilizzati dalle organizzazioni terroristiche, alle eventuali modalità di reimpiego dei capitali ed ai collegamenti transnazionali, ivi compresa l'individuazione di persone fisiche e giuridiche comunque collegate alle organizzazioni medesime ed inserite nel correlativo circuito finanziario;
- c) costante aggiornamento dello stato della minaccia terroristica.

### Articolo 4

Al fine di prevenire e combattere i reati connessi con l'immigrazione illegale e con la tratta di esseri umani, gli organi competenti delle Parti Contraenti alla esecuzione dell'Accordo:

- a) procederanno allo scambio di informazioni e dati relativi a:
  - 1) flussi di immigrazione clandestina;
  - 2) modalità di viaggio e itinerari utilizzati;
  - 3) produzione e uso di documenti di viaggio e visti falsi;
  - 4) attività, composizione, metodi e strategie dei gruppi criminali dediti al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e alla tratta di esseri umani.
- b) comunicheranno tempestivamente, attraverso i canali Interpol o il sistema di allertamento rapido (*Early Warning System*) del Centro di Informazione, Riflessione e Scambio sulle Frontiere e sull'Immigrazione dell'Unione Europea (*Gruppo CIREFT*), qualsiasi notizia relativa ad imbarcazioni sospettate di trasportare immigrati clandestini;
- c) procederanno allo scambio di esperienze nella gestione dei flussi migratori e nell'applicazione delle disposizioni nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, nonché allo scambio di modelli di documenti di viaggio, visti, nonché impronte di timbri;
- d) realizzeranno, mediante il coinvolgimento dei diversi enti ed amministrazioni interessati e nel rispetto delle vigenti norme internazionali, forme di collaborazione operative in mare per il monitoraggio e il controllo delle navi sospettate di trasportare immigrati clandestini.

Inoltre, le Parti Contraenti concordano che in questo ambito di cooperazione rafforzata nella lotta contro l'immigrazione clandestina, la Repubblica di Cipro metterà gli impianti di uno dei suoi porti (da stabilirsi in un secondo tempo) a disposizione di navi italiane appartenenti alla Marina militare o a Forze di Polizia in modo da rendere possibile il pattugliamento in alto mare del Mediterraneo Orientale. Le modalità di questa speciale agevolazione saranno concordate nei loro dettagli nelle disposizioni di un Accordo separato, che sarà concluso in una data successiva.

#### Articolo 5

Ai fini dell'individuazione e del perseguimento dei reati, gli organi competenti delle Parti Contraenti all'esecuzione dell'Accordo:

- a) si informeranno sui dati relativi alle persone coinvolte, sulla struttura delle organizzazioni e dei gruppi criminali, sulle leggi violate, sulle misure prese nonché su qualsiasi altra notizia utile alle indagini;
- b) su richiesta di una delle Parti potranno essere adottate misure operative e altre misure autorizzate dalla normativa nazionale della Parte Contraente richiesta;
- c) si informeranno sulle rispettive esperienze, sulle tecniche d'investigazione, sull'applicazione dei metodi di lavoro;
- d) si scambieranno esperti in materia di criminalità organizzata per lo studio delle più recenti innovazioni sulle tecniche criminali nonché sulle attrezzature e sui metodi usati per combattere la criminalità;
- e) si scambieranno informazioni, utili ai fini investigativi, in ordine agli intestatari ed utenti delle utenze telefoniche, sia di tipo fisso che mobile, connesse alle attività della criminalità organizzata.

Inoltre la cooperazione tra le Autorità competenti delle Parti Contraenti includerà:

- a) lo scambio di informazioni sulle disposizioni legislative relative agli atti criminali descritti nel presente Accordo;
- b) lo scambio di informazioni sui proventi derivanti da tali atti criminali;
- c) lo scambio di informazioni sulle persone scomparse o ricercate;
- d) l'organizzazione di seminari e di corsi di formazione specialistica.

#### Articolo 6

Gli organi competenti delle Parti Contraenti alla esecuzione dell'Accordo, garantiranno la protezione delle informazioni, in conformità con le proprie legislazioni nazionali e con le modalità di cui all'articolo 8.

In caso di divulgazione o rischio di divulgazione di informazioni riservate ciascuna Parte Contraente informerà immediatamente l'altra Parte circa l'evento e le circostanze

rilevanti. La notifica dovrebbe includere le conseguenze dell'evento e le misure adottate per prevenire future divulgazioni.

#### Articolo 7

I documenti e i dati consegnati ai sensi del presente Accordo possono essere trasferiti ad un Paese terzo solo con l'approvazione dell'Autorità competente della Parte Contraente che li ha forniti.

#### Articolo 8

I dati personali necessari all'esecuzione del presente Accordo comunicati dalle Parti Contraenti devono essere trattati e protetti in conformità alle legislazioni nazionali sulla protezione dei dati.

I dati personali comunicati possono essere trattati unicamente dalle Autorità competenti per l'esecuzione del presente Accordo. I dati personali possono essere ritrasmessi ad altre Autorità unicamente previa autorizzazione scritta della parte Contraente che li aveva comunicati.

#### Articolo 9

Sono competenti per l'esecuzione del presente Accordo Il Ministero dell'Interno della Repubblica italiana e il Ministero della Giustizia e dell'Ordine Pubblico della Repubblica di Cipro.

Per l'attuazione concreta del presente Accordo, la Parte italiana indica quali organi competenti il Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell'Interno per gli aspetti criminali e il Servizio Relazioni Internazionali dell'Ufficio Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia del Ministero dell'Interno per gli altri aspetti del presente Accordo, la Parte cipriota indica il Ministero della Giustizia e dell'Ordine Pubblico, la Polizia di Cipro, Il Ministero dell'Interno e il Dipartimento delle Dogane e delle Imposte.

Gli organi competenti per l'esecuzione del presente accordo si comunicheranno i rispettivi Punti di contatto, mediante scambio di note.

Nel caso di variazione di competenze o di denominazioni delle Autorità indicate nel presente Accordo, le Parti Contraenti ne daranno comunicazione tramite i canali diplomatici.

## Articolo 10

In assenza di altre intese, le comunicazioni e lo scambio di informazioni tra le Parti Contraenti avverranno in lingua inglese.

## Articolo 11

Al fine di promuovere e monitorare la cooperazione ai sensi del presente Accordo, le Parti Contraenti istituiranno una Commissione Congiunta. Le Parti Contraenti si notificheranno i membri designati per la Commissione Congiunta attraverso i canali diplomatici.

La Commissione congiunta terrà delle riunioni, quando necessario, su iniziativa di una delle Parti Contraenti. La Commissione terrà le sue riunioni alternativamente nella Repubblica Italiana e nella Repubblica di Cipro.

## Articolo 12

Ciascuna Parte Contraente può rifiutare in tutto o in parte o può subordinare l'esecuzione di una richiesta di assistenza o di cooperazione nel caso in cui tale richiesta limiti la propria sovranità nazionale, metta in pericolo la propria sicurezza o i propri interessi fondamentali, o violi le proprie leggi nazionali.

## Articolo 13

Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi derivanti da trattati internazionali bilaterali o multilaterali stipulati dalle Parti Contraenti.

## Articolo 14

Le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo saranno risolte mediante diretti contatti tra le competenti Autorità delle Parti Contraenti.

Qualora non si raggiunga un accordo, eventuali controversie verranno risolte attraverso i canali diplomatici.

## Articolo 15

Le eventuali spese sostenute per l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo saranno a carico della Parte Contraente sul cui territorio dette spese saranno sostenute, a meno che le Parti Contraenti non decidano altrimenti.

## Articolo 16

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si comunicheranno per via diplomatica l'avvenuto adempimento delle procedure interne, ed avrà una durata illimitata salvo denuncia effettuata da una delle Parti contraenti con un preavviso scritto di almeno sei mesi.

All'entrata in vigore del presente Accordo, l'Accordo di Cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cipro nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata ed il traffico della droga, firmato a Roma il 15 marzo 1991, e il relativo Protocollo Aggiuntivo firmato a Nicosia il 4 maggio 1991, cesseranno di avere efficacia.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Nicosia, il 28 giugno 1992, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, greca ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione il testo in lingua inglese è quello che prevale.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA  
IL MINISTRO DELL'INTERNO



PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA DI CIPRO  
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA E  
DELL'ORDINE PUBBLICO



due copie conforme  
(Carta di 7 pagg.)

**AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF  
ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS ON  
THE COOPERATION IN THE FIGHT AGAINST ORGANIZED CRIME AND  
OTHER FORMS OF CRIME**

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Cyprus, hereinafter referred to as the "Contracting Parties";

INSPIRED by the wish to contribute to the development of bilateral relations between the two countries;

IN THE INTENT to increase and harmonize their joint activities in the fight against crime;

BEING AWARE that criminal phenomena linked to organized crime in all its aspects considerably affect both countries, jeopardizing public order and security as well as the welfare and physical integrity of their citizens;

ACKNOWLEDGING the importance of international cooperation in the fight against organized crime;

RECALLING the Single Convention on Narcotic Drugs of 30 March 1961 as amended by the Protocol of 25 March 1972; the Convention on Psychotropic Substances of 21 February 1971; the Council of Europe Convention on the Processing of Personal Data signed in Strasbourg on 28 January 1981; the Convention on Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 20 December 1988; Resolution no. 45/123 of the UN General Assembly dated 14 December 1990 concerning international cooperation in the fight against organized crime, as well as the Conventions adopted by the United Nations to suppress the various forms of terrorism, the UN Convention against Transnational Organized Crime, signed in Palermo on 12 December 2000 and related Protocols;

RESPECTING the sovereignty of both States;

HAVE agreed as follows:

## Article 1

By this Agreement the Contracting Parties commit themselves to carry out, in conformity with their respective national legislation on this matter, any action in order to enhance their common efforts in the fight against crime in all its aspects. In particular, the Contracting Parties agree that cooperation will be implemented in the following sectors:

- a) organized crime;
- b) illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances;
- c) terrorist activities;
- d) illegal immigration and trafficking in human beings;
- e) illicit trafficking in items of cultural and historical heritage;
- f) illicit production of and trafficking in weapons, explosives, toxic substances and radioactive materials;
- g) laundering of money and other criminal proceeds;
- h) counterfeiting of and traffic in money, securities, credit or payment cards as well as certificates and industrial patents;
- i) insurance crimes;
- j) computer crimes, including those committed by using the Internet and other means of communication;
- k) sexual exploitation of persons and particularly minors, and other illicit sexual activities.

This Agreement does not include aspects of judicial assistance in penal matters and of extradition.

## Article 2

In the framework of the legislation in force in both countries and of their capacities, complying with the Conventions worked out and amended by the United Nations, the Contracting Parties shall cooperate in the following fields in order to prevent and combat production of, illicit traffic in and promoting of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors:

- a) exchange of information on all existing and new kinds of narcotic drugs, psychotropic substances, precursors, raw materials and original plants, on market trends, techniques and experience acquired in the field of investigations and prevention of drug-related crimes, including border control;
- b) exchange of experience and measures adopted to prevent the consumption of narcotic drugs and psychotropic substances.

Within the cooperation envisaged in this Article, the Contracting Parties commit themselves to resort to the technique of "controlled delivery".

## Article 3

In the framework of their respective national provisions in force to prevent and combat terrorism, cooperation shall be implemented through:

- a) rapid exchange of detailed information on the techniques, "modus operandi", criminal activities and organizational structures of terrorist groups active on the territory of both countries, as well as on the individuals suspected of belonging to those groups;
- b) exchange of information on the financing channels used by terrorist organizations, on the possible ways of capital re-investment and on their transnational links, also including the identification of natural and legal persons linked to such groups and parts of the related financial circuit;
- c) constant updating of the terrorist threat.

## Article 4

In order to prevent and counteract crime in the field of illegal immigration and trade in human beings the Contracting Parties' competent bodies for the implementation of this Agreement:

- a) shall exchange information and data relating to:
  1. illegal immigration flows;
  2. travel modalities and used routes;
  3. production and use of forged travel documents and visa;
  4. activities, composition, methods and strategies of criminal groups engaged in facilitating illegal immigration and trade in human beings.
- b) Shall timely communicate, through the Interpol channels or the EU CIREFI (Centre for Information, Discussion and Exchange on the Crossing of Frontiers and Immigration) group Early Warning System, any information concerning vessels suspected of transporting illegal immigrants;
- c) Shall exchange experiences in the field of migration flows management and enforcement of national provisions on aliens' entry and stay as well as of models of travel documents, visa and stamp impressions;
- d) Shall establish, through the involvement of various interested bodies and administrations and in conformity with the international rules in force, operational forms of cooperation at sea in order to monitor and control the vessels suspected of transporting illegal immigrants.
- e) Furthermore, the Contracting Parties agree that within this framework of enhanced cooperation in combating illegal immigration, the Republic of Cyprus will make available the facilities at one of his ports (to be designated at a later stage) to ships belonging to the Italian Navy and to Italian law enforcement agencies as well, in order to enable patrols of the High Seas in the Eastern Mediterranean. The modalities of this particular facilitation will be agreed upon in detail in the provisions of a separate Agreement that will be concluded at a later date.

## Article 5

In order to detect and prosecute such crimes the Contracting Parties' competent bodies for the implementation of this Agreement:

- a) Shall inquire about data concerning the people involved, the structure of criminal organizations and groups and the infringed laws, as well as about the adopted measures and any other information useful for the investigations;
- b) On request of one Contracting Party operational measures and other measures authorized by the national legislation of the requested Contracting Party shall be adopted;
- c) Shall inquire about their respective experiences, investigation techniques and working methods;
- d) Shall exchange experts in the field of organized crime in order to study the most recent innovations on criminal techniques as well as on the equipment and methods used to fight against crime;
- e) Shall exchange information on holders and users of both fixed and mobile telephone numbers related to the activity of organized crime that are useful for investigation purposes.

Furthermore, cooperation among the Contracting Parties' competent Authorities shall cover the following:

- a) Exchange of information on legal provisions relating to the criminal acts envisaged by this Agreement;
- b) exchange of information on proceeds deriving from such criminal acts;
- c) exchange of information on missing or wanted persons;
- d) organization of seminars and ad hoc training courses.

## Article 6

The Contracting Parties' competent bodies for the implementation of this Agreement shall guarantee the protection of information, in compliance with their respective national legislation and the provisions provided for in article 8.

In case of disclosure or risk of disclosure of confidential information each Contracting Party shall immediately inform the other Contracting Party on the event and the relevant circumstances. The notification should include the consequences of the event and the measures adopted in order to prevent future disclosure.

#### Article 7

Documents and data transmitted under this Agreement may be forwarded to a third country only on approval by the competent bodies of the Contracting Party which have transmitted them.

#### Article 8

Personal data required in order to implement this Agreement, and communicated by the Contracting Parties, shall be processed and protected in compliance with national legislation on data protection.

Personal data communicated may be processed only by the competent Authorities for the implementation of this Agreement. Personal data may be retransmitted to other Authorities only upon previous written authorization by the Contracting Party which communicated them.

#### Article 9

The bodies competent for the implementation of this Agreement are the Ministry of Interior of the Italian Republic and the Ministry of Justice and Public Order of the Republic of Cyprus.

To the purpose of the practical implementation of this Agreement, the Italian Party designates the International Police Cooperation Service of the Criminal Police Central Direction of the Ministry of Interior, as the competent body for criminal matters, and the Service for International Relations of the Police Force Planning and Coordination Office within the Ministry of Interior, as the competent body for the other aspects of this Agreement. The Cyprus Party designates the Ministry of Justice and Public Order, the Cyprus Police, the Ministry of Interior and the Customs and Excise Department.

The competent bodies for the implementation of this Agreement, shall indicate the Contact Points through exchange of letters.

In case of any change in the competence, or name of any authority, the Contracting Parties shall inform each other through diplomatic channels.

## Article 10

In the absence of other agreement, the English language shall be used for communication and exchange of information between the co-operating authorities.

## Article 11

In order to facilitate and enhance cooperation under this Agreement, the Contracting Parties shall set up a Joint Committee. The Contracting Parties shall notify each other the names of the designated members of the Joint Committee, through diplomatic channels.

The Joint Committee will convene, when necessary, meetings on initiative by a Contracting Party. The meetings of the Joint Committee will be held alternately in the Italian Republic and in the Republic of Cyprus.

## Article 12

Each Contracting Party may reject in the whole or in part a request of assistance or cooperation, or make its execution subject to conditions, if this request restricts its own national sovereignty, jeopardize its security or main State interests, or infringes its national legislation.

## Article 13

This Agreement shall not affect the obligations deriving from bilateral or multilateral international treaties concluded by the Contracting Parties.

## Article 14

Any dispute concerning the interpretation or application of this Agreement shall be settled by means of direct contacts between the competent Authorities of the Contracting Parties.

If an agreement has not been reached, any dispute shall be settled through diplomatic channels.

## Article 15

Any expense that occurred in implementing the provisions of this Agreement shall be borne by the Contracting Party on the territory of which these expenses occurred, unless otherwise decided by the Contracting Parties.


## Article 16

This Agreement shall enter into force at the date of the receipt of the second of the two notes, by which the Contracting Parties shall notify each other by diplomatic channels their compliance with the internal procedures, and shall remain in force for an indefinite period of time, unless either Party denounces it to the other Party by a written notification at least six months before.


Upon entry into force of this Agreement, the Cooperation Agreement between the Republic of Italy and the Republic of Cyprus on the fight against terrorism, organized crime and illicit drug trafficking, signed in Rome on March 15, 1991, and the Additional Protocol signed in Nicosia on May 4, 1991 shall cease to be effective. In witness thereof, the undersigned Representatives, duly authorized by the respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at Nicosia, on 28 June 2002 in two copies each in Italian, Greek and English languages, both texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

ON BEHALF OF THE  
GOVERNMENT  
OF THE REPUBLIC OF ITALY  
THE MINISTER OF INTERIOR



ON BEHALF OF THE  
GOVERNMENT  
OF THE REPUBLIC OF CYPRUS  
THE MINISTER OF JUSTICE  
AND PUBLIC ORDER



copie conforme  
(Cuenta di 7 pagg)

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,60



\*14PDL0074060\*